Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro – div. VII

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

In data **13 Gennaio 2014**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Rita De Rinaldis, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale GABETTI PROPERTY SOLUTIONS AGENCY S.P.A. per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo ai sensi dell'art. 4 e 24 L. n. 223/1991

Sono presenti:

- per la GABETTI PROPERTY SOLUTIONS AGENCY S.p.A. S.r.L. Sonia Guiducci assistita dall' Avv. Michela Bani, dal c.d.l. Massimiliano Arlati e da ASSOLOMBARDA nella persona del Dott. Alessandro Righetti;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Sabina Bigazzi;
- per la FISASCAT CISL Nazionale, Daniela Rondinelli

E' altresì presente la RSA Isabella Pari;.

PREMESSO CHE

- sulla base di specifici accordi siglati in sede governativa il 15.01.2013 e il 23.07.2013 la Società in epigrafe ha già fruito dello strumento della Cassa Integrazione Guadagni in deroga per un numero massimo dapprima di n. 22 lavoratori (contemplati nel primo accordo del 15.01.2013) poi di n. 16 unità (come previsto da verbale del 23.07.2013) per un periodo complessivo dal 28.01.2013 al 31.12.2013;
- con nota del 21.10.2013 (Prot. n. 32/0022199/MA003.A001 del 21.10.2013) la Società ha avviato una nuova procedura di licenziamento collettivo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/91, dichiarando un esubero di n. 17 unità lavorative;
- la fase sindacale si è conclusa in assenza di accordo tra le parti. Pertanto, con comunicazione datata 29.11.2013 (Prot. n. 32/0025430/MA003.A001 del 03.12.2013), la Società ha presentato istanza d'incontro presso il Ministero del Lavoro per la prosecuzione dell' esame congiunto tra le parti a completamento della fase amministrativa della suddetta procedura;
- con nota del 06.12.2013 (Prot. n. 32/0025809/MA003.A001) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha convocato le Parti Sociali interessate alla riunione del 18.12.2013, nella quale le Parti Sociali hanno concordato sulla richiesta di rinvio dapprima al 30.12.2013 e poi, consapevoli del superamento dei termini previsti dall'art.4 co. 7 L. 223/91, finalizzato a approfondire soluzioni alternative alla risoluzione dei rapporti di lavoro, alla data odierna;

- La Società ha preliminarmente richiamato i motivi che determinano la situazione di eccedenza e i motivi tecnici, organizzativi e produttivi che non consentono soluzioni alternative ai licenziamenti, già dettagliatamente esposti nella comunicazione di avvio della procedura che a tal fine si intende integralmente richiamata. La Società ha dichiarato inoltre che il numero degli esuberi si è ridotto di n. 1 unità lavorativa a fronte di una ricollocazione interna. Le OO.SS. hanno fortemente sollecitato l'adozione di ogni iniziativa idonea a contenere l'impatto sociale dei licenziamenti, chiedendo innanzitutto alla Società di valutare il ricorso ad un ulteriore periodo di CIG in deroga.

La Società aderisce ala proposta delle OO.SS., anche al fine di continuare l'attuazione del piano di gestione degli esuberi enunciato nei Verbali del 15.01.2013 e del 23 Luglio 2013. In esito a quanto suesposto, Le Parti Sociali concordano sull'opportunità di chiudere la pendente fase di licenziamento collettivo facendo ricorso allo strumento della Cig in deroga con le modalità di seguito specificate

CONSIDERATA

La Legge del 28/06/2012 n. 92, all'art. 2 comma 64 dispone che *".. il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art.18 c. 1 lett.a) del D.L. 29 Novembre 2008, n. 185,convertito con modificazioni, dalla L. 28 Gennaio 2009, n.2, come rifinanziato dal comma 65."*

VISTO

L'Art. 1 co. 183 della Legge n. 147 del 28 Dicembre 2013 *"disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"* **(Legge di stabilità 2014)**

IN ATTESA

Del Decreto di cui all'art. 4 co 2 del D.L. 21 Maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 Luglio 2013 n. 85

TANTO PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO
le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

A. CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

1. La Società presenterà, al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro, istanza - ai sensi della normativa suindicata - al fine dell'accesso al trattamento di **CIG in deroga**, a decorrere dal **01.01.2014** e sino al **31.03.14**, con riguardo ad un numero massimo di **16 lavoratori,** come di seguito specificato:

- n. 8 (di cui n. 2 Part time con riduzione oraria media del 62,50%) occupati presso la sede di Milano;
- n. 4 occupati presso la sede di Roma;
- n. 1 occupato presso la sede di Venezia – Mestre;
- n. 1 occupato presso la sede di Firenze;
- n. 2 occupati presso la sede di Napoli;

2. La Cig in deroga interesserà complessivamente il numero massimo di 16 lavoratori, appartenenti ai profili dichiarati in esubero nella sede di appartenenza e indicati nella comunicazione di avvio del procedimento, che saranno sospesi a zero ore, senza rotazione a fronte della soppressione della relativa funzione.
3. La Società stante la crisi di liquidità patita richiederà all'INPS il pagamento diretto dell'integrazione salariale; La Società si impegna tuttavia ad anticipare, su richiesta del singolo lavoratore che non abbia già usufruito di tale beneficio, ratei di TFR maturati, con le modalità stabilite negli accordi a latere tra le Parti;
4. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere

avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.

5. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche attive e passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
6. La scrivente Direzione Generale, vista la mancata allegazione da parte della Società dell'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione, da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. delle Politiche attive e passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è, altresì, tenuta a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre l'inoltro della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte, al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.
7. Il Presente Verbale sarà trasmesso alle Regioni Lazio, Campania, Toscana, Veneto e Lombardia ai fini dell'attuazione di eventuali misure di politica attiva del lavoro come previste dalla legislazione vigente.

B.MOBILITA' CON IL CRITERIO ESCLUSIVO DELLA NON OPPOSIZIONE.

- Le Parti convengono, altresì, al fine di favorire l'esodo non traumatico dei lavoratori, che la Società potrà procedere alla collocazione in mobilità di un numero massimo di 16 unità lavorative – compatibilmente ai profili professionali dichiarati in esubero dalla Società - la cui individuazione avverrà in via esclusiva sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 D.P.R. 218/00 e la procedura di licenziamento collettivo di cui agli art. 4 e 24 legge 223/91 ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto.

SOCIETA'

OO.SS.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI